



AREA MONOPOLI

Direzione centrale accertamento e riscossione
Ufficio governo accertamento e riscossione

Prot. n. 91890

Roma, 12 novembre 2014

All. N.

Alle Direzioni Territoriali – Area Monopoli
Loro sedi

Oggetto: applicazione della sanzione in caso di superamento dei parametri numerico quantitativi per gli ADI - documentazione utile a dimostrare lo spostamento dell'AWP considerata eccedente.

Si fa riferimento alla circolare prot. 46912 del 03/06/2014, recante “Ulteriori istruzioni in materia di applicazione della sanzione in caso di superamento dei parametri numerico quantitativi”, nella parte in cui viene precisato che “*essendo in presenza di una violazione che non può essere ricondotta ad una realtà “virtuale”, una qualsiasi documentazione che dimostri lo spostamento dell'AWP eccedente nello stesso giorno di rilevazione dell'eccedenza, sarà valutata come causa di esclusione della sussistenza della violazione, anche in capo a gestori ed esercenti?*”.

Al riguardo talune di codeste Direzioni hanno chiesto indicazioni per l'esatta individuazione dei documenti a cui attribuire valenza probatoria ai fini di cui sopra.

Si osserva, in proposito, che costituiscono valida prova in favore del soggetto che l'ha presentata le fatture ed i documenti di trasporto, sottoscritti dal vettore.

In via ulteriore, si ritiene che la sussistenza della violazione di cui trattasi potrà escludersi anche nei casi in cui il presunto trasgressore trasmetta alla D.T. competente – entro il giorno feriale successivo a quello in cui è avvenuto lo spostamento dell'AWP eccedente – mediante pec, di talchè sia certa la data della scrittura privata di cui trattasi, un documento in cui siano date almeno le seguenti informazioni: dati identificativi dell'esercizio presso il quale l'AWP viene ritirato, dati identificativi del soggetto che ha svolto l'attività di ritiro, la lettura dei contatori (o, in alternativa, l'informazione circa lo stato di blocco dell'AWP che ha impedito la lettura dei contatori).

Nell'ipotesi in cui risultino elementi che mettano in dubbio l'affidabilità dei predetti documenti, codeste Direzioni potranno valutare sia la congruità dei dati dei contatori come dichiarati, rispetto all'ultima lettura telematica precedente allo spostamento e rispetto alla prima seguente, sia la rilevazione telematica della ubicazione successiva allo spostamento della AWP “uscente”.

Fermo restando che le indicazioni sopra riportate potranno trovare applicazione nei procedimenti sanzionatori che verranno avviati in futuro, per quel che riguarda i procedimenti sanzionatori per i quali siano già spirati i termini di presentazione delle memorie difensive, codeste Direzioni potranno seguire le medesime indicazioni, tenendo, tuttavia, in debito conto - secondo i canoni di lealtà e correttezza che presidiano il

Piazza Mastai, 11 - 00153 ROMA

monopoli.governoaccertamento@aams.it – monopoli.governoaccertamento@pec.aams.it

tel. 0658571

procedimento amministrativo - che la scelta della documentazione probatoria già prodotta dai presunti trasgressori non ha potuto, sinora, essere orientata da una preventiva tipizzazione della stessa.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si ritenesse necessario.

Il Direttore centrale

Fabio Carducci

“firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 DLgs. 39/93”